

337 Coadiutori del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 231 (Coadiutori del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Art. 337 Coadiutori del curatore

1. Le disposizioni degli articoli 333, 334 e 335, si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione della liquidazione giudiziale.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 231 (Coadiutori del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230 si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione del fallimento.

la giurisprudenza |green

337 Coadiutori del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 231 (Coadiutori del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello